

SENTENZA N. 7 / ~~14~~

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dai sigg. Franco Morozzo della Rocca (presidente), avv. Salomone Bevilacqua (componente), cons. Roberto Bucchi (componente) ed avv. Camillo Tatozzi (componente), riunitosi in Roma il 28 febbraio 2017, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Serafino Ghizzoni (lic. conc./cond.n. 338144 e n. 100343).

Fatto

Con atto del 14 dicembre 2016 il Procuratore Federale ha deferito al Giudice Sportivo il sig. Serafino Ghizzoni per violazione degli artt. 8.1 e 147 RSN, perché nel corso della XXXIV[^] Pedavena - Croce d'Aune (7/9 ottobre 2016), essendo stato escluso dalle classifiche, aveva prelevato senza autorizzazione la sua autovettura dal parco chiuso ed aveva tenuto comportamento ingiurioso nei confronti del Collegio dei Commissari sportivi.

Intimato per l'udienza del 28 febbraio 2017, il sig. Ghizzoni è comparso per svolgere le sue difese: ammettendo di avere tenuto comportamento irrispettoso nei confronti dei Commissari sportivi, ha attribuito quanto contestato allo stato di agitazione in lui determinato dal convincimento di essere stato ingiustamente leso dal provvedimento di esclusione.

In esito alla trattazione il Procuratore Federale ha chiesto affermarsi la responsabilità disciplinare dell'incolpato con applicazione delle sanzioni della sospensione delle licenze per giorni 90 e dell'ammenda in €. 1.000,00. Il sig. Ghizzoni ha insistito per la esclusione dell'addebito, chiedendo in subordine l'applicazione della sanzione nel minimo con il beneficio della sospensione condizionale.

Motivi della decisione

La vicenda ha tratto origine dai reclami presentati dai concorrenti/conducenti sigg. Luca Zourbier, Giuliano Pirocco e Serafino Ghizzoni: dal sig. Zourbier e dal sig. Ghizzoni nei confronti del sig. Pirocco, la cui vettura sarebbe stata non conforme a seguito di modifiche della testata del motore, e dal sig. Pirocco nei confronti del sig. Ghizzoni, per il controllo di conformità dei bulloni di banco, dei bulloni delle bielle e delle valvole. Non vi è motivo per dubitare della correttezza dei Commissari Sportivi; ma non possono non apparire singolari le decisioni da loro adottate, di rigetto dei reclami e di esclusione dei reclamanti/reclamati per la pretesa impossibilità di procedere alle necessarie verifiche a causa della insufficienza della documentazione tecnica delle autovetture.

Al riguardo va rilevato, infatti, che per le verifiche di conformità delle vetture del gruppo Racing Star la scheda di omologazione ed il passaporto tecnico non sono documentazione sufficiente; tanto che attualmente è per loro richiesta una scheda tecnica: della quale né il sig. Pirocco, né il sig. Zourbier, né il sig. Ghizzoni, né probabilmente gli altri concorrenti Racing Star della XXXIV[^] Pedavena - Croce d'Aune erano in possesso: l'obbligo della scheda tecnica per il detto gruppo è stato introdotto, infatti, solamente in epoca successiva alla detta competizione. Il difetto della scheda tecnica non era, tuttavia, un impedimento assoluto alla verifica di conformità; né poteva apparire, di per sé solo, agli interessati una valida ragione di omissione delle verifiche e di esclusione dalle classifiche.

me

Non vi è motivo per dubitare della correttezza dei Commissari, che certamente si sono dovuti confrontare con la difficoltà di procedere alle verifiche di conformità senza disporre della documentazione utile; ma le loro decisioni, sostanzialmente elusive dei controlli sollecitati dai reclamanti, non possono non essere apparse tali al sig. Ghizzoni, avuto riguardo alla ben diversa gravità, ai fini sportivi, della non conformità della testata della vettura Pirocco e di quella (se pure sussistesse) dei bulloni di banco della sua vettura; a maggior ragione considerando che lo stesso Ghizzoni era ragionevolmente certo della non conformità della testata della vettura del sig. Pirocco, perché egli stesso aveva in passato utilizzato quella vettura per competere in gruppo A grazie alle migliori prestazioni offerte dalle modifiche apportate..

Il comportamento contestato all'incoltato, oggettivamente in violazione del dovere di correttezza (art. 8.1 RSN), valutato nel suo contesto, assume, pertanto contorni di assai minore gravità.

Quanto al prelevamento della vettura dal parco chiuso deve, infatti, essere considerata la assoluta inutilità della sua permanenza in loco, una volta intervenuta la decisione di non procedere ai controlli per difetto della documentazione tecnica ritenuta necessaria (con conseguente rigetto dei reclami ed esclusione dalla classifica); quanto al gesto irrispettoso (getto del passaporto tecnico sul tavolo dei Commissari Sportivi ed abbandono dell'aula senza ricevere la notificazione della decisione) viene in considerazione il convincimento del sig. Ghizzoni, indotto dalle discutibili scelte dei Commissari Sportivi, di essere stato vittima di un sopruso. A ciò si aggiunga che l'incoltato è apparso pienamente consapevole di avere tenuto un comportamento, comunque contrastante con il dovere di correttezza.

Su queste considerazioni il Collegio stima sanzione adeguata per il comportamento dell'incoltato la ammonizione con diffida.

PQM

il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Serafino Ghizzoni (lic. n.338144 e 100343) responsabile delle violazioni a lui ascritte e lo condanna alla ammonizione con diffida.

Così deciso in Roma il 28 febbraio 2017.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)

